

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 14 al 29 marzo 2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 aprile 2007

Entrato in vigore il 18/04/2007



Il Vice Segretario
Dott. ssa Maria Teresa Sapia

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. T. Sapia", is written over the typed name of the Vice Secretary.



COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Scelta dello sponsor

Art. 4 - Individuazione delle iniziative e gestione delle sponsorizzazioni

Art. 5 - Proventi delle sponsorizzazioni

Art. 6 - Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Art. 8 - Riserva organizzativa

Art. 9 - Verifiche e controlli

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall'amministrazione comunale. Si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Il presente regolamento, si riferisce alle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del T.U. EE.LL. , approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nell'art.15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5/10/2001, nell'art. 26 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, tramite spazi pubblicitari, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b. per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c. per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d. per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3

Scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor, è effettuata secondo la disciplina contenuta nel regolamento dei contratti dell'Ente, o in mancanza, secondo le norme vigenti, preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso anzidetto è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione. In ogni caso, dell'avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.
3. L'avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:
 - a. l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;
 - b. l'esatta determinazione o i criteri per l'esatta determinazione, dello spazio utilizzabile, la durata della pubblicità;

- c. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.
4. L'offerta, deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
 5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

per i soggetti privati *se persone fisiche*:

- a. l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; *se persone giuridiche* oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

per i soggetti pubblici:

- a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
 7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio competente nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta Municipale secondo quanto previsto dal successivo art. 4;
 8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente dell'ufficio competente indicato dalla G.M. secondo quanto previsto dal successivo art. 4 ; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" indicato nel contratto stesso;

Art. 4

Individuazione delle iniziative e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative per le quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal dirigente responsabile dell'iniziativa, individuato dalla Giunta Municipale o dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli stessi organi.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività dell'amministrazione, non esclusi gli eventi a rilevanza promozionale, artistica, turistica, culturale o di spettacolo, promossi, gestiti od organizzati dal Comune o suo concessionario od affidatario.
3. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare:
 - a. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - e. il corrispettivo per la sponsorizzazione.
4. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo, da effettuarsi contestualmente alla firma del contratto, sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Art. 5

Proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. Gli atti amministrativi e contabili per l'utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni si perfezionano successivamente all'istituzione nel bilancio di previsione di un capitolo in entrata e di un capitolo in uscita di pari importo; l'istituzione di detti capitoli potrà avvenire nella fase di predisposizione del bilancio di previsione o mediante apposita variazione; l'entrata e l'uscita da sponsorizzazioni, possono essere previste nel bilancio pluriennale, che, avendo natura autorizzatoria permette l'assunzione dell'impegno di spesa su due o più esercizi.

Art. 6

Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, può rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Bronte in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento.
3. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 8

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi precisati dall'art. 4 del presente regolamento.
2. E', tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 9-

Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni, anche nell'ipotesi cui al precedente art. 8, comma 2, sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor ; l'eventuale diffida, produce gli effetti previsti nell'art. 4 , comma 4, del presente regolamento.

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE



IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE

